



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, MATURANI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, GATTI, Rita GHEDINI, LAI, LO GIUDICE, MATTESINI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2013

Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta municipale propria. Delega al Governo per la revisione del catasto dei fabbricati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a rivedere la disciplina dell'imposta municipale sugli immobili con l'obiettivo dichiarato di riequilibrare il carico fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese e di spostare una quota consistente dello stesso dalle fasce economicamente più deboli e da chi lavora verso le situazioni di rendita.

Nel primo anno di applicazione dell'IMU, i versamenti totali, effettuati da 25,8 milioni di contribuenti, ammontano a 23,7 miliardi di euro, con un andamento superiore alle stime originarie del Governo.

Il gettito IMU relativo all'abitazione principale, comprensivo delle manovre comunali, è risultato di circa 4 miliardi di euro, superiore di circa 700 milioni di euro all'ultimo anno di applicazione dell'ICI. In tale ambito circa il 90 per cento dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 500 euro, mentre il 6,8 per cento dei contribuenti ha versato oltre 600 euro, con un gettito complessivo di poco inferiore al 30 per cento del totale.

Il gettito dell'IMU sui fabbricati diversi dall'abitazione principale ammonta a 17,9 miliardi di euro. Con riferimento alla natura giuridica dei contribuenti, le persone fisiche su altri fabbricati sono circa 15,3 milioni con un importo medio di versamento di 736 euro, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche sono poco più di 700.000 con un importo medio di versamento pari a 9.313 euro. In tale ambito, i versamenti fino a 1.800 euro sono attribuibili quasi totalmente alle persone fisiche mentre alla classe di versamenti superiore a 1.800 euro si colloca il 96,3 per cento dei versamenti effettuati da soggetti non persona fisica.

La Commissione europea, ad un anno di distanza dalle richieste di riduzione del trattamento favorevole per le abitazioni necessaria a favorire il riordino e la stabilizzazione dei conti pubblici, in un recente rapporto su occupazione e sviluppi sociali in Europa, pubblicato nel gennaio scorso, ha sostenuto che l'imposta municipale introdotta dal Governo Monti dovrebbe essere migliorata rafforzandone la progressività. La detrazione di 200 euro per la prima casa e quella aggiuntiva per i figli a carico, così come prevista dal comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non appaiono sufficienti a tale scopo. La stessa commissione europea ha richiesto, altresì, miglioramenti relativamente all'aggiornamento dei valori catastali, alle detrazioni non legate alla tassazione sul reddito dei contribuenti e alla definizione di residenza principale e secondaria in modo da rafforzare la progressività di un'imposta la cui struttura avrebbe dovuto essere legata al reale valore dell'immobile. In assenza di tali correttivi, secondo la commissione, l'IMU rischia di aumentare le disparità di trattamento tra contribuenti.

Analogamente forti preoccupazioni emergono da più parti in relazione al carico fiscale dell'IMU gravante sugli immobili delle imprese, ed in particolare delle microimprese, tanto più grave perché giunto in un momento che vede il nostro sistema economico in evidenti difficoltà. In molti casi, l'aliquota base dello 7,6 per mille gravante su tali immobili, già di per sé alta, è stata innalzata dai comuni fino al 10,6 per mille, rendendo la gestione dell'attività delle imprese, in particolare di artigiani e piccoli imprenditori, particolarmente difficile.

Il presente disegno di legge, pertanto, in linea con quanto richiesto in sede europea propone un alleggerimento dell'IMU sulla prima casa e sui fabbricati delle microimprese, compensando tale iniziativa con adeguati risparmi di spesa pubblica e con un maggiore prelievo, del tutto sostenibile dal sistema, sulle transazioni finanziarie.

Nel merito, l'articolo 1 prevede modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 con l'obiettivo di renderla maggiormente progressiva. In particolare, viene previsto che le disposizioni relative alla rivalutazioni dei coefficienti catastali degli immobili previste dall'articolo 13 si applichino soltanto in via transitoria, in attesa della revisione del catasto dei fabbricati a cui è affidato il compito di riequilibrare il valore catastale degli immobili e di conseguenza il prelievo dell'imposta municipale a carico dei contribuenti. Per rendere maggiormente progressiva l'imposta si raddoppia la detrazione prevista in favore dei soggetti proprietari di abitazione principale, portandola da 200 a 400 e si rende permanente la detrazione aggiuntiva prevista per i figli a carico. Per effetto di tali disposizioni, un numero significativo di famiglie sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale. Sempre a sostegno delle famiglie, viene stabilito che alle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai figli si applica la medesima aliquota prevista dal comune per le abitazioni principali. Infine, si prevede l'applicazione di una aliquota ridotta per gli immobili non locati di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero e per gli immobili non locati di proprietà di anziani o disabili che abbiano trasferito la loro residenza presso istituti di ricovero o case di cura.

A sostegno del sistema produttivo, viene previsto che i comuni possano ridurre l'aliquota di base, fino allo 0,2 per cento, per i fabbricati strumentali di proprietà artigiani e piccoli imprenditori direttamente utilizzati

per lo svolgimento della loro attività produttiva.

L'articolo 2, proprio nell'ottica di rendere l'imposizione sugli immobili maggiormente progressiva, reca la delega al Governo per la revisione del catasto dei fabbricati. In particolare, la delega intende correggere le sprequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto l'Imposta municipale sperimentale (IMU). Fatto, questo, determinanate per il conseguimento dell'obiettivo di riequilibrio dell'imposizione tra i contribuenti, in particolare tra coloro che posseggono un'abitazione in periferia o un'abitazione di recente costruzione, che spesso si trovano con rendite più alte di coloro che vivono nel centro urbano.

Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.

La riforma del catasto dovrà avvenire a invarianza di gettito, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'IMU tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE. I contribuenti potranno chiedere la rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Contestualmente dovranno essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Saranno, infine, ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In via transitoria, nelle more della revisione del catasto dei fabbricati, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria e del valore immobiliare dei fabbricati si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.»;

b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I comuni possono ridurre l'aliquota di base sino allo 0,2 per cento per i fabbricati strumentali di proprietà direttamente utilizzati dalle microimprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, per lo svolgimento dell'attività produttiva.»;

c) al comma 7, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota prevista da ciascun comune per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica, nella medesima misura, anche agli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.»;

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400»;

2) al secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2012 e 2013,» sono soppresse;

3) al terzo periodo le parole: «l'importo massimo di euro 400» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo massimo di 600 euro»;

4) al settimo periodo, le parole: «I comuni possono considerare» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni considerano» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; a tali immobili i comuni applicano l'aliquota di base ridotta dello 0,2 per cento»;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. I comuni applicano l'aliquota di base ridotta dello 0,2 per cento agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di determinazione valore patrimoniale e della rendita contenute nei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1. A decorrere dalla medesima data la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 2.

*(Delega al Governo
per la revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Il Governo è delegato ad attuare, con uno o più decreti legislativi, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;

b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destina-

zione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

3) per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante un processo estimativo che:

3.1) considera i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

3.2) considera il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;

3.3) considera l'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;

4) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;

f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1.2), e lettera f), numero 1), e di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificare la loro composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;

b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio

delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;

c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

f) procedere alla ricognizione, al rioridino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;

g) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle impo-

ste sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

i) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;

l) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale.

3. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di dieci giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuo-

vamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

7. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 2, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa e delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al fine di ridurre la spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte

in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 2.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e vice ministri;
- c) sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014.

7. Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

8. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regola-

menti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta altresì il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le

attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

11. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla Commissione di cui al comma 9, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

15. Dall'attuazione dei commi da 9 a 14 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza

delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

16. A decorrere dall'anno 2014, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto tra il numero dei dirigenti e il personale totale al rapporto medio rilevato nei cinque migliori programmi del bilancio dello Stato. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione e in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

17. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale

presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

18. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione».

